



## Il Giudice di Pace di Treviso riconosce il danno morale pure nell'ipotesi di micropermanente

### Descrizione

Il Giudice di Pace di Treviso, con la sentenza n. 6 emessa in data 8 gennaio 2025 (dott. Procaccini), riconosce, in un caso trattato dallo Studio, il danno morale, in aggiunta al risarcimento del danno biologico (3% I.P.).

Ed invero, richiamando la costante giurisprudenza di merito e di legittimità, precisa che: **“la definizione di danno biologico non comprende anche le sofferenze soggettive del lesso che andranno quantificate sulla base dell’effettiva sofferenza fisica e psichica patita dal danneggiato nella fase acuta della malattia e nella fase di stabilizzazione dei postumi** . Ed invero, la S.C. con ordinanza n. 19816/10 ha affermato che” *La parte danneggiata da un comportamento illecito che oggettivamente presenti gli estremi del reato ha diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali, ai sensi dell’art. 2059 cod. civ., i quali debbono essere liquidati in unica somma, da determinarsi tenendo conto di tutti gli aspetti che il danno non patrimoniale assume nel caso concreto (sofferenze fisiche e psichiche; danno alla salute, alla vita di relazione, ai rapporti affettivi e familiari, ecc.)”*. (in senso conforme Cass. n. 11609/11; Cass. n. 20292/12; Cass.n. 1361/14)”.

In ordine alla relativa prova sul punto, osserva che per la medesima giurisprudenza (sia di merito che di legittimità): **“la sofferenza derivante da una lesione fisica, sia pure di lieve entità può essere provata con riferimento all’ id plerumque accidit”, ovvero in modo presuntivo** . Ne deriva che il giudice potrà ricavare elementi di prova anche dal solo esame della certificazione medica attestante il protrarsi della malattia o la necessità del danneggiato di sottoporsi a cure riabilitative, così come affermato nella richiamata pronuncia: *“la prova presuntiva è destinata ad assumere particolare rilievo e potrà costituire anche l’unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri”*.

Così, nella fattispecie, le risultanze dell’elaborato peritale in esame, hanno consentito al Giudice di ritenere nello specifico provata la sussistenza di elementi atti a dimostrare la presenza di una **sofferenza fisica e psichica patita dai periziati in conseguenza dell’occorso ( LIEVE**



), riconoscendo un danno non patrimoniale (nella natura di danno morale) da liquidarsi nella misura del 10% del danno biologico (3%)ù

## **Categoria**

1. La nostra giurisprudenza

## **Data di creazione**

11 Gen 2025